



**COMUNE DI TERDOBBIATE**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

Delib.n. 7

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65 legge 23.12.1998 n. 448). Assegno di maternità di base (art. 74 del decreto legislativo 26.03.2001, n.151). Indicazioni agli uffici.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di febbraio alle ore 18.15 convocata nei modi prescritti, parte nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Fatto l'appello nominale, risultano:

|                    |           | Presente | Assente  |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| Merisi Domenico    | Sindaco   | si       |          |
| Ferraris Gabriella | Assessore | si       |          |
| Savoini Alessandro | Assessore | si       |          |
| <b>Totali n.</b>   |           | <b>3</b> | <b>0</b> |

Assiste il Segretario Comunale Signor Caré Dr. Giuseppe

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Merisi Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO:** **Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65 legge 23.12.1998 n. 448). Assegno di maternità di base (art. 74 del decreto legislativo 26.03.2001, n.151). Indicazioni agli uffici.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'art. 65 della legge 23.12.1998 n. 488 che prevede la concessione da parte dei Comuni di un assegno in favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti, con almeno tre figli minori di diciotto anni, che risultino in possesso di un reddito inferiore a un determinato valore ISEE;

**DATO ATTO** che la domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio e che, ai Comuni, è attribuito il potere di concedere il beneficio, successivamente erogato dall'Inps sulla base dei dati trasmessi dal Comune;

**VISTO** l'art. 74 del D. Lgs 26.03.2001, n. 151 (già art. 66 commi 1,2,3,4,5-bis, 5 della Legge 23.12.2000 n. 388) il quale prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dell'assegno di maternità alla base, in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;

**RILEVATO** che la domanda per la concessione dell'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'Inps sulla base degli elenchi dei beneficiari, approvati dal Comune e da quest'ultimo trasmessi all'Inps;

**DATO ATTO** che, in base alla normativa nazionale vigente in materia e alle indicazioni fornite dall'Inps e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli spetta ai residenti che siano:

- Cittadini italiani;
- Cittadini dell'Unione Europea;
- Cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo;
- Cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo o non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadini stranieri in possesso di status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;

**RILEVATO** che, per l'assegno di maternità di base, la normativa vigente prevede la concessione del beneficio alle donne residenti che siano:

- Cittadine italiane;
- Cittadine dell'Unione Europea;
- Cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, oggi sostituita dal " permesso

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D. Lgs. N. 3/2007);

- Cittadine non comunitarie ma in possesso della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico;

DATO ATTO CHE:

- gli Accordi Euromediterranei, stipulati tra la Comunità europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia prevedono la parità di trattamento nell'ambito della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;
- analogamente, la Direttiva Europea n. 2011/98, all'art. 12, prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro dei loro familiari;

RILEVATO

- che, nonostante la suddetta parità di trattamento prevista dalla Direttiva Europea 2011/98 e dagli Accordi Euromediterranei, l'Inps e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuano a sostenere che le prestazioni assistenziali in oggetto, per i cittadini dei Paesi Terzi, siano ancorate al possesso, da parte dei richiedenti, del permesso di soggiorno per "lungo soggiornanti" e in tal modo espongono gli Enti Locali a contenziosi giudiziari che si sono conclusi finora in senso sfavorevole ai Comuni, determinando per gli stessi anche l'accollo delle conseguenti spese legali;
- inoltre che, come già avvenuto in passato per i cittadini in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il cui diritto agli assegni in oggetto è stato riconosciuto solo con la Legge 06.08.2013, n. 97, sono sempre più numerose le azioni giudiziarie proposte nei confronti dei Comuni e dell'Inps, volte al riconoscimento di tali benefici a tutti gli stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno, in virtù della normativa comunitaria che prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori stranieri nei settori della "sicurezza sociale" e a coloro che possono avvalersi della clausola di parità di trattamento in materia di "sicurezza sociale" contemplata dagli accordi Euromediterranei sopra menzionati;

CONSIDERATO - che molti giudici in merito si sono già espressi in tal senso, ordinando la corresponsione delle prestazioni e condannando i Comuni al pagamento delle spese processuali: Tribunale di Verona (ordinanza del 13.05.2014), Tribunale di Alessandria (ordinanza del 09.12.2014, del 25.05.2015 e del 17.06.2015), Corte d'Appello di Trento (sentenza n. 42 del 30.05.2015), Tribunale di Bergamo (ordinanza del 30.03.2014), Tribunale di Ivrea (ordinanza del 24.04.2014), Tribunale di Milano (ordinanza del 06.11.2015), Tribunale di Firenze (ordinanza del 25.01.2016);

- che anche la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità e dunque tra cittadino italiano e cittadino straniero, nell'accesso delle prestazioni sociali (sentenze n. 222/2013, n. 40/2011 e n. 187/2010);

- che la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza 08.04.2014, Dhahbi c. Italia/causa n. 17120/09:

- ha riconosciuto come l'esclusione di una categoria di persone da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri sia incompatibile con il principio di non discriminazione di cui l'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo;
- ha rilevato come una disparità di trattamento tra persone in situazioni comparabili è discriminatoria e dunque illegittima a meno che non si basi su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ossia se tale disparità persegua uno scopo legittimo e vi sia proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo indicato;
- ha precisato, ricordando la sua giurisprudenza ormai consolidata, che solo considerazioni molto forti possono giustificare la disparità di trattamento, fondate esclusivamente sulla nazionalità/cittadinanza e dunque sulla mera condizione giuridica dello straniero ed ha escluso che tra queste considerazioni possano rientrare le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica degli Stati;

#### RILEVATO

di conseguenza, come la Corte di Strasburgo abbia riconosciuto che il diniego opposto dallo Stato italiano ad un cittadino tunisino nell'accesso alla prestazione sociale familiare dell'assegno Inps per i nuclei familiari numerosi sia incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea;

#### VISTA

la nota del 20.01.2015 trasmessa ai Comuni Italiani, nella quale, sempre relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'ANCI, prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee che sanciscono il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale, ha individuato le seguenti categorie di cittadini di Paesi Terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, ai quali va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali di legge, il diritto all'assegno di cui sopra:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti (art. 27 del D. Lgs. N.251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE art. 28 ma anche artt.2 e 4 Reg. CE 883/2004);
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
- cittadino titolare di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. N.251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE art. 28);
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti (art.1 Reg. UE 1231/2010);
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea (art. 19 D. Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE art. 24) o i cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 Legge 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge 97/2013. Circolare Inps n. 5 del 15.01.2014 art. 12 c. 1 lett. e) e della Direttiva 2011/98/UE recepita dal D. Lgs. n. 40/2014);
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge 97/2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE e art. 11 della Direttiva 2003/109/CE);
- cittadino/lavoratore di Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e i suoi familiari (in base agli Accordi Euromediterranei);
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie

espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 (art.12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) D. Lgs 40/2014 di attuazione della Direttiva;

- RICHIAMATA** inoltre la nota del 11.06.2014, con la quale, con particolare attenzione agli Accordi Euromediterranei, l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha trasmesso ad un Comune un parere positivo riguardo all'accesso di alcuni cittadini marocchini e tunisini all'assegno per i nuclei familiari numerosi: ciò sulla base del primato del diritto UE su ogni norma di diritto interno ad esso incompatibile, con conseguente obbligo per tutti i soggetti competenti di dare esecuzione alle leggi (tanto il giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, quanto la stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa), applicando la norma interna in maniera compatibile con la norma europea oppure disapplicando la prima in favore della seconda;
- RILEVATO** che anche la Direzione Centrale Inps, in risposta ad un quesito posto dal Comune di Pozzonovo (PD) sulla concessione dell'assegno di maternità di base alle cittadine extra comunitarie in possesso di un regolare permesso di soggiorno ancorché a tempo determinato, ha affermato che *"... l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea ovvero, in caso di loro incompatibilità, di disapplicare le norme interne a favore di quelle del diritto dell'unione, grava, nei casi di assegno di maternità di base, sui Comuni e non sull'Istituto"*;
- PRESO ATTO** che, con analoga considerazione, anche se basata su ragioni diverse, si conclude anche la nota del 09.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già sopra menzionata, dove si legge: *"... I Comuni godono, in ogni caso, di autonoma potestà concessiva in ordine ai benefici in esame, ai sensi della vigente normativa in materia e, segnatamente dell'art. 65 comma 2 della legge 448/98 per quanto concerne l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori dell'art. 74 comma 3 del D. Lgs. n. 151/2001 per quanto concerne l'assegno di maternità comunale. Di conseguenza, la concessione o meno dei benefici medesimi ai richiedenti sprovvisti del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti non può che essere rimessa all'autonomia decisionali dei singoli Enti Locali"*;
- DATO ATTO** che INPS - Direzione Provinciale di Novara, a seguito di richiesta di parere da parte del Comune di Trecate comunicava allo stesso,
- in data 19/10/2016: *"attenetevi alla Circolare Inps 35/2010 ovvero le signore devono essere in possesso del permesso CE per soggiornanti per lungo periodo oppure in possesso della vecchia carta di soggiorno in corso di validità alla presentazione della domanda. A questo punto tenete in sospeso le domande anche oltre il predetto termine di 6 mesi finché non si è perfezionato il requisito"*;
  - e, successivamente in data 16/05/2017: *"Si confermano le indicazioni fornite con la circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35, si ribadisce che l'assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. Il comune che concede l'assegno rimane competente per i controlli o*

*per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno. Pertanto, relativamente all'assegno di maternità di base, di cui all'art.74 del decreto legislativo 26/03/2001, n.151, IL RUOLO DELL'ISTITUTO SI SOSTANZIA ESCLUSIVAMENTE NEL PAGAMENTO DEL BENEFICIO SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DAI COMUNI, AI QUALI COMPETE L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E LA POTESTA' CONCESSIVA DEL BENEFICIO STESSO (artt.17 e ss. del D.P.C.M. 452/2000)";*

CONSIDERATO che, per l'effetto dell'evoluzione del quadro normativo comunitario regolante la materia della "sicurezza sociale" ed anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale, sempre più orientata verso l'estensione dei benefici di natura assistenziale – previdenziale ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono quindi ritenersi superate le limitazioni dei soggetti destinatari delle prestazioni de quibus, così come contenute nell'art. 65 della Legge n. 448/1998 e nell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001;

VISTA l'ordinanza del 20 dicembre 2016 del Tribunale di Bari che ha riconosciuto il diritto all'assegno di maternità di cui all'art. 74 d.lgs. 165/2001 ad una cittadina egiziana titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari riconoscendo la sussistenza di una discriminazione posta in essere dall'INPS e dal Comune di Bari; l'esclusione di una titolare di permesso unico lavoro dalla prestazione in oggetto è infatti in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dall'art. 12 Direttiva 98/2011 che trova diretta applicabilità nel nostro ordinamento. In particolare, richiamando la giurisprudenza della CGUE e della Corte Costituzionale, il Tribunale di Bari ha riconosciuto che la normativa comunitaria (per il vincolo della prevalenza) deve trovare immediata applicazione non solo da parte dei giudici nazionali ma anche da parte della PA, ivi compresa quella comunale, nell'esercizio della sua attività amministrativa;

RILEVATO che l'attuale situazione evidenzia però comportamenti diversi da parte dei Comuni italiani, in particolare:

- alcuni individuano tra i beneficiari degli assegni di cui trattasi le seguenti categorie di cittadini di Paesi Terzi, residenti nel Comune:
- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare di protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino/ lavoratore di Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e suoi familiari;
- cittadino titolare di permesso di soggiorno unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse D. Lgs. 40/2014;

- mentre altri continuano ad applicare la normativa statale che individua, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, quali beneficiari dell'assegno nucleo familiare i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo, i cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di periodo, i cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente, i cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria e, quali beneficiarie dell'assegno di maternità cittadine italiane, cittadine comunitarie, cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs 25.07.1986, n. 286, oggi sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 D. Lgs. n. 3/2007), cittadine non comunitarie ma in possesso della " Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea", cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico; altri ancora estendono i benefici in oggetto ai cittadini dei Paesi Terzi: Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, in applicazione degli accordi Euromediterranei;

- PRESO ATTO del parere espresso in data 25/05/2017 dal legale dell'Ente, agli atti del Settore Servizi Sociali, il quale, esaminata la problematica ha rilevato che *"la giurisprudenza pressoché costante di merito condanna i Comuni e l'Inps per condotta discriminatoria"*;
- VISTA la deliberazione n. 6 della Giunta dell'Unione Montana Astico in data 06/02/2017 ad oggetto *"Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 legge 23.12.1998 n. 448). Assegno di maternità di base (art. 74 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151). Indicazioni agli uffici"*, nella quale sono riportate le premesse sopra esposte nella presente deliberazione e con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni all'Ufficio competente relativamente alle domande di assegno ex articolo 65 della Legge 448/1998 ed ex art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- RICHIAMATA infine, la recente ordinanza n. 95/2017, depositata in data 4 maggio 2017, con la quale la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sollevate dal Tribunale di Bergamo e di Reggio Calabria (rispettivamente ordinanza 30.11.2015 e ordinanza 30.3.2015);
- RITENUTO alla luce di quanto sopra premesso, e al fine di evitare inutili contenziosi, di dare le necessarie indicazioni all'Ufficio competente, in linea con quanto assunto con la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Astico sopracitata;
- DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto dell'Inps, salva l'ipotesi che lo Stato non intenda agire nei confronti dei Comuni per recuperare quanto erogato;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.18.8.2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole (in atti) in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio;

VISTI gli articoli 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale;

CON votazione palese unanime

### **DELIBERA**

1. di fornire le seguenti indicazioni al Settore Servizi Sociali del Comune di Terdobbiate: accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti amministrativi, della portata applicativa immediata e diretta delle previsioni contenute negli Accordi Euromediterranei e nella direttiva 2011/98/UE, **le domande di assegno ex articolo 65 della Legge 448/1998 ed ex art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** presentate dalle seguenti categorie di cittadini di Paesi Terzi residenti nel Comune di Terdobbiate:
  - cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
  - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
  - cittadino titolare della protezione sussidiaria;
  - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
  - cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  - cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e suoi familiari;
  - cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal A. Lgs. 40/2014;
2. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Terdobbiate l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
3. di precisare che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'Inps.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con votazione palese unanime,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Merisi Domenico

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Caré Giuseppe

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 18.02.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Caré Giuseppe

Data 18.02.2021

---

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Merisi Domenico

Data 15.02.2021

---

☐ Divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
☒ Divenuta esecutiva il giorno 15.02.2021 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 18.02.2021

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Caré Giuseppe